

N. R.G. 2025/1638



TRIBUNALE DI LIVORNO

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1638/2025** promosso da:

Parte_1, nato a Cecina (LI) il giorno 6/5/1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Lombardi del foro di Livorno,

Ricorrente

contro

Controparte_1, (C.F. **P.IVA_1**),
con sede in Livorno, via Serristori n. 15, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marra

Resistente

Il Giudice dott. Giulio Scaramuzzino,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza, tenutasi tramite trattazione scritta,
dell'8.09.2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“che l'Ill.mo Tribunale, in via d'urgenza e inaudita altera parte, Voglia: A. accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento di espulsione adottato nei confronti del ricorrente per carenza di motivazione, violazione del contraddittorio e inosservanza delle procedure statutarie;

B. annullare con effetto immediato, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'efficacia del provvedimento impugnato, disponendo la reintegra del ricorrente nella qualità di socio e nelle cariche associative ricoperte, in applicazione dei principi di urgenza e di tutela dei diritti inviolabili di cui all'art. 24 Costituzione;

C. ordinare all' CP_2 resistente di astenersi dall'adottare, eseguire o pubblicare ulteriori provvedimenti e comunicazioni lesivi dell'immagine e del ruolo del ricorrente, fino alla definizione del presente giudizio;

D. Fissare udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare;

E. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale inaudita altera parte, fissare udienza di comparizione parti per l'accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti A, B e C;

Con vittoria di spese e competenze di lite”.

In data 28/07/2025 si costituivano i resistenti rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via preliminare, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile per le ragioni di cui in narrativa; 2) nel merito, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa; 3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari dell'odierno procedimento”.

All'udienza del 31.07.2025 il Giudice, *“vista la memoria di costituzione di controparte (n.d.r. CP_1) e le note depositate in PCT solamente nella giornata di ieri”* concedeva alle parti nuovi termini per il deposito di brevi note di replica e rinviava l'udienza all'8.09.2025.

All'udienza dell'8.09.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c., il Giudice si riservava la decisione.

A fondamento della domanda cautelare parte ricorrente ha dedotto molteplici circostanze, che possono riassuntivamente esporsi come segue:

- In data 27.06.2025 all'odierno ricorrente, **Parte_1** veniva notificato mediante PEC formale provvedimento di espulsione da *Socio* della **Controparte_1** [...], emanato dalla Giunta dell'Associazione all'unanimità dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera B dello Statuto vigente;
- a seguito di tale espulsione, il Sig. **Pt_1** è decaduto con effetto immediato da tutte le cariche dallo stesso ricoperte fino a quel giorno (*id est* Presidente del Sindacato Balneari SIB FIPE Confcommercio Livorno, Presidente del Sindacato Balneari SIB FIPE Confcommercio della Toscana, Componente di Consiglio Direttivo del Sindacato Balneari SIB FIPE Confcommercio nazionale, Componente di Giunta del Sindacato Balneari SIB FIPE Confcommercio nazionale);
- che precedentemente al provvedimento di espulsione, non è mai stata mossa ad opera dell'odierna resistente, alcuna contestazione formale a carico del ricorrente per condotte illegittime, sconsiderate e/o finanche inopportune né è mai stato avviato alcun procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il **Pt_1** non è mai stato oggetto anche solo di semplici richiami, deplorazioni scritte o alcun altro genere di provvedimento, men che meno sospensivo oppure di ancor più grave portata;
- in relazione al *fumus boni iuris*, oltre a quanto sopra, parte ricorrente evidenzia anche che il provvedimento di espulsione per cui è causa sarebbe affetto da “*un insanabile vizio di legittimità per genericità ed apparenza della motivazione*” (cfr. pag. 8 ricorso), da cui deriverebbe la nullità o annullabilità dello stesso. Inoltre il ricorrente evidenzia una assoluta arbitrarietà del suindicato provvedimento in quanto allo stesso sarebbe stata inflitta la sanzione più gravosa prevista dall'art. 9, comma 1, lett. C dello Statuto (l'espulsione) senza aver prima avviato un procedimento disciplinare a suo carico, dando così allo stesso la possibilità eventualmente di difendersi dalle accuse mossegli;

- in relazione al *periculum in mora*, secondo il ricorrente questo risiederebbe in “*un danno non solo patrimoniale (rappresentato dalla perdita di credibilità, di visibilità sul territorio, sugli organi di informazione e sui social, ma anche di perdita di chance rappresentata appunto dalla lesione della propria immagine personale, professionale e di rappresentanza) ma anche esistenziale e morale*” (cfr. pag. 16 ricorso), derivante dal provvedimento di espulsione *de quo*;

Parte resistente, costituendosi, in via preliminare eccepiva l’inammissibilità e/ improcedibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., deducendo che lo Statuto di Controparte_1 Livorno (di contenuto analogo allo Statuto Federale di Confcommercio, cfr. doc. 2 di parte resistente) espressamente prevede all’art. 29 il deferimento delle controversie insorte fra i soci e l’CP_2 stessa ad un Collegio di Probiviri.

Nel merito invece parte resistente esponeva che:

- il Sig. Pt_1 prima del provvedimento di espulsione del 27.06.2025 aveva posto in essere una serie di condotte e comportamenti reiterati, in palese violazione dei principi fondatori e regolatori di Confcommercio, violazioni che preventivamente ed in diverse occasioni erano state anche segnalate dai vari esponenti dell’organizzazione sindacale;
- lo stesso Pt_1 prima del provvedimento di espulsione adottato dalla Giunta il 27.06.2025 aveva già ricevuto una richiesta di incontro da parte del Presidente Regionale di CP_1 e del Comitato Regionale Toscano Pubblici Esercizi, [...] Pt_2 per chiarire la sua posizione, incontro che tuttavia il Sig. Pt_1 aveva rifiutato (come attestato dalla lettera del 19.06.2025 inviata dal Presidente Pt_2 al Presidente Nazionale del Sib Persona_1 al Presidente di Controparte_3 [...] Controparte_4 ed al Direttore Controparte_5 cfr. doc. 7, all. fasc. parte resistente);

- che a detta comunicazione ha fatto seguito una lettera da parte del Presidente Nazionale del SIB (avv. *Persona_1* del 25 giugno 2025 indirizzata *in primis* al signor *Pt_1* con la quale gli veniva comunicata la sua esclusione come socio e, conseguentemente, la decadenza immediata dal ruolo di Presidente *Parte_3*
- il *Pt_1* nonostante la comunicazione dell'avvenuta esclusione dalla sua qualità di socio ha proseguito e reiterato le proprie condotte, tanto da rendere necessario il provvedimento di espulsione adottato dalla Giunta, assunto con i caratteri dell'urgenza, proprio per evitare un aggravarsi della situazione ed un enorme danno di immagine e credibilità per l'associazione;
- in relazione al *fumus boni iuris*, parte resistente, oltre a tutto quanto sopra, rileva che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun difetto di motivazione del provvedimento di espulsione in quanto in esso è ricostruito tutto l'*iter* logico che ha condotto la Giunta alla decisione finale e, soprattutto, non vi sarebbe stata alcuna violazione del procedimento che è culminato con l'espulsione del ricorrente in quanto adottato con procedura di assoluta urgenza. In ogni caso il *Pt_1* avrebbe potuto prontamente contestare il provvedimento e spendere le proprie difese dinnanzi al Collegio dei Probiviri;
- in relazione al *periculum in mora*, parte resistente deduce che “*non vi può essere danno economico, del resto assolutamente indimostrato, b) non vi è danno di immagine (anche questo indimostrato posto che anche il clamore mediatico che lo stesso presuntivamente richiama non vi è e non vi è stato) c) nessun pregiudizio può essere arrecato al ricorrente trattandosi di qualifica onorifica di socio e di Presidente*” (cfr. pag. 32 della memoria costitutiva).

*** **

1. Ritiene il Tribunale, pur dando atto dell'opinabilità della questione, che l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione (o di improcedibilità) sia infondata.

Parte resistente, infatti, nel costituirsi aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Collegio dei Probiviri previsto nella clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto di Controparte_1 in atti (doc. 3 di parte resistente) a mente del quale *“Il Collegio dei Probiviri costituito presso “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Livorno” pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi [...]. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i soci e le strutture territoriali e di categoria, su ogni controversia (fra i soci oltre agli stessi e le strutture suddette) che ad esso venga deferita dal Presidente dell’ CP_2 oltre alle parti tra le quali la controversia è insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale”*.

Sul punto, per ragioni di chiarezza espositiva pare opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia fino ad arrivare all'attuale approdo interpretativo.

In passato, prima delle rilevanti riforme che sono intervenute in materia, è noto che la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito negava l'ammissibilità della tutela cautelare in presenza di arbitrato irrituale. Difatti, l'art. 669 *quinquies* c.p.c., che prevede il ricorso alla tutela cautelare in presenza di clausola compromissoria, si riferiva nella sua formulazione originaria al solo arbitrato rituale.

Era, dunque, improponibile sempre e comunque il ricorso volto ad ottenere una misura cautelare in presenza, come nel caso di specie, di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale o libero, poiché questa comportava una rinuncia totale alla giurisdizione, comprensiva anche della tutela cautelare.

Successivamente, a seguito dell'evidente vuoto di tutela che si era venuto a creare e che aveva dato origine anche ad una questione di legittimità di costituzionale degli artt. 669 *quinquies* e

669 *octies* c.p.c.¹, il legislatore con la l. n. 80/2005 ha modificato l'art. 669 *quinquies* inserendo espressamente anche il riferimento all'arbitrato irrituale.

In conseguenza di tale riforma, che ha profondamente attenuato il distacco tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, anche in presenza di un arbitrato irrituale era possibile richiedere ed ottenere dal giudice ordinario che sarebbe stato competente per il merito l'emissione di una misura cautelare in quanto, in ogni caso, il legislatore ai sensi dell'art. 818 c.p.c.² vecchia formulazione, negava agli arbitri, indipendentemente dalla natura rituale o irrituale della procedura, la competenza a decidere sulle istanze cautelari.

Da ultimo poi, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia) ha provveduto, *inter alia*, a riscrivere il dettato dell'art. 818 c.p.c. che ad oggi sancisce che *“Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.*

Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies”.

A seguito di tale ultima innovazione discende, dal combinato disposto degli artt. 669-*quinquies* c.p.c. e 818 c.p.c., che, ad oggi, può essere effettivamente rimesso agli arbitri il potere di decidere su domande cautelari, nel caso in cui le parti abbiano espresso la loro volontà in tal senso con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

¹ Cfr. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 320 del 2002 nella quale la stessa aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 669 *quinquies* e 669 *octies* con riferimento all'arbitrato irrituale ritenendo che *“la preclusione [...] all'ammissione della tutela cautelare in presenza di clausola per arbitrato irrituale non discende dalla portata delle norme [...] che, nel loro tenore testuale, si limitano a prevedere [...] il raccordo tra i provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario, e il giudizio e la decisione arbitrali sul merito della controversia”* ma esclusivamente da una lettura restrittiva, priva di sicuri riferimenti normativi, che vede nell'arbitrato irrituale *“uno strumento, [...] di composizione negoziale delle controversie, non estrinsecatesi in un giudizio, al quale la tutela cautelare possa collegarsi”*.

² Art. 818 c.p.c. versione pre-Riforma Cartabia *“Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge”*

Tuttavia, affinché si possa ritenere definitivamente rinunciato il ricorso alla giurisdizione ordinaria non è solo sufficiente la mera previsione di una convenzione di arbitrato ma sarà necessario che le parti concordemente e univocamente abbiano manifestato una volontà in tal senso. È evidente, dunque, che in mancanza di essa la competenza cautelare spetterà sempre e comunque al giudice ordinario.

Nel caso di specie, non emerge in modo univoco la volontà di rinunciare alla giurisdizione ordinaria, dato che, all'art. 29 dello Statuto di riferimento, le espressioni utilizzate orientano piuttosto o comunque sono compatibili con la volontà di istituire una sede decisoria ulteriore, ma non alternativa ed esclusiva, rispetto a quella giudiziale.

Pertanto, in base all'approdo cui si è giunti sopra, questo Giudice ritiene che l'azione cautelare proposta dal ricorrente sia stata correttamente incardinata dinnanzi a questo Tribunale.

2. Nel merito, ritiene il Giudicante che il ricorso non possa trovare accoglimento per difetto del requisito del *periculum in mora*.

Stabilisce infatti l'art. 700 c.p.c. che: “*fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso, al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito*” (parte sottolineata inserita dal redattore).

Dalla lettura della norma si evince che, perché possa essere accolto il ricorso cautelare proposto ex art. 700 c.p.c., è necessario che sussistano contestualmente due elementi, il cd. *fumus boni iuris* e il cd. *periculum in mora*; è cioè necessario che almeno a livello di cognizione sommaria venga delibata la fondatezza della domanda proponenda nel giudizio di merito (*fumus boni iuris*) e che il diritto azionato rischi di subire nelle more del giudizio di merito un pregiudizio imminente ed irreparabile (*periculum in mora*).

Il pregiudizio deve, quindi, rivestire una duplice connotazione: precisamente, dal punto di vista temporale, deve trattarsi di un pregiudizio imminente, ovvero che rischierebbe di avverarsi durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria del diritto; la situazione di pericolo per il diritto deve essere oggettiva, reale ed attuale; dal punto di vista contenutistico, deve trattarsi di un pregiudizio irreparabile, ovvero che non sia integralmente rimediabile con le tecniche risarcitorie per equivalente o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica³.

Nel caso di specie, a ben vedere, parte ricorrente allegava un “*conclamato*” danno alla reputazione e all’immagine, da cui deriverebbe anche un danno patrimoniale, in quanto “*la genericità e fumosità degli addebiti è, inoltre, essa stessa foriera di ulteriore pregiudizio, alimentando congetture e supposizioni, tanto infondate quanto diffamanti, circa eventuali e denegate condotte illecite del ricorrente*” (cfr. pag. 15 ricorso) oltre ad un danno esistenziale e morale. Tuttavia, sul punto è lo stesso ricorrente che espressamente dà atto che “*ad oggi, infatti, la notizia dell’avvenuta esclusione e perdita di ogni carica di rappresentanza non è ancora, per fortuna, balzata agli onori della cronaca*” (cfr. pag. 16 ricorso).

Inoltre, il ricorrente nulla allega neanche in ordine al presunto danno patrimoniale dallo stesso patito in conseguenza del provvedimento di espulsione dalla carica di socio, la quale peraltro, come correttamente rilevato da controparte, ha carattere onorifico, cioè senza che sia previsto alcun compenso per l’attività svolta.

Infine, nelle note autorizzate del 6.08.2025 parte ricorrente afferma inoltre che “*Il pregiudizio più grave e irreparabile consiste nella lesione del mandato rappresentativo. L’espulsione non silenzia solo il Sig. Pt_1 ma priva della loro legittima voce le centinaia di imprese bal-*

³ Si ritiene, infatti, che non possa versarsi in ipotesi di pregiudizio irreparabile, allorquando la lesione prospettata dall’istante sia già all’origine di natura patrimoniale, ben potendo la parte ricorrente appellarsi alla tutela risarcitoria, sì da rimediare, oltretutto *ex officio*, anche al pregiudizio dovuto all’eventuale perdita di potere d’acquisto della moneta con l’applicazione di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi (in tal senso Tribunale Palermo, 03/08/2016, in Redazione Giuffrè 2016). Il pregiudizio irreparabile sussiste, viceversa, solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto.

neari che lo hanno eletto come loro portavoce. Questo danno è concreto e imminente: al ricorrente è stato impedito di partecipare all'assemblea nazionale del SIB dell'8 luglio 2025, e gli sarà impedito di partecipare a ogni futura riunione, tavolo istituzionale o consesso in cui si decideranno le sorti di un settore in un momento storico di cruciale importanza.” (cfr. pag. 9 note autorizzate di parte ricorrente).

Tale argomento appare del tutto inconferente dato che, sul punto, l'interesse ad agire farebbe capo eventualmente a tali ultimi soggetti risultando al contrario il ricorrente estraneo rispetto a tali situazioni giuridiche soggettive.

La mancanza del *periculum* rende ultroneo l'accertamento del *fumus boni iuris*, dovendo tali requisiti essere entrambi presenti ai fini della concessione del rimedio cautelare.

Ne deriva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.

3. Spese di lite

Le spese seguono il criterio della soccombenza.

Parte ricorrente dovrà rifondere alla resistente le spese del presente giudizio cautelare.

Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: *"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"*, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.

La liquidazione del compenso unitario, senza quindi distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia.

Nel caso in esame deve trovare applicazione lo scaglione per i processi cautelari di valore indeterminabile, dovendosi altresì considerare che la fase istruttoria si svolgeva su base meramente documentale.

P.Q.M.

Il Giudice,

1) **rigetta** il ricorso;

2) **condanna** parte ricorrente *Parte_1* a rifondere a parte resistente *CP_1*

le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 3.320,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Livorno, 12/09/2025

IL GIUDICE

dott. Giulio Scaramuzzino